




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006289 - 30/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:cr

Roma, 30 MAG. 2011

Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verona
Via Tezone, 5
37122 Verona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 138/2011 – Esercizio azione disciplinare a seguito vicenda giudiziaria relativa ad un iscritto

Con riferimento al Vostro quesito del 14 aprile u.s. (ns. prot. 4592 del 19.04.2011) con il quale si richiede come debba comportarsi l'Ordine in merito ad un iscritto nei confronti del quale era stato aperto e successivamente archiviato un procedimento disciplinare a seguito dell'emissione di una sentenza di assoluzione di primo grado, dopo essere venuto a conoscenza di una sentenza di secondo grado della Corte d'Appello, che condanna il medesimo iscritto ad un anno e cinque mesi con concessione del beneficio della sospensione della pena ma con la pena accessoria della sospensione della professione coincidente con il periodo della condanna, si osserva quanto segue.

Quanto alla prima domanda del quesito in parola, ovvero se *"il Consiglio può aprire un nuovo procedimento disciplinare ancorché basato sul medesimo fatto oggetto dell'archiviazione precedente"*, si rappresenta che il Consiglio dell'Ordine – dopo avere attentamente valutato, alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello, se i fatti per i quali l'iscritto ha subito in secondo grado la condanna siano o meno i medesimi sulla base dei quali il Tribunale lo aveva, invece, assolto - non potrà dare luogo all'apertura di un nuovo procedimento disciplinare ove si tratti degli stessi fatti per i quali si è già pronunciato, mutuandosi anche nell'ambito del procedimento disciplinare il principio penalistico del *ne bis in idem*, come precisato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che *"in base al principio del ne bis in idem l'avvenuto esercizio dell'azione disciplinare, ancorché il relativo procedimento si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione ... preclude la riproponibilità della medesima azione (ormai consumata)"* (Cass., sez. lav. 17-01-1992, n. 565).

In relazione alla seconda ed alla terza domanda del quesito, ossia se *"l'applicazione della misura interdittiva all'esercizio della professione è immediatamente esecutiva, oppure lo sarà solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza"* e, inoltre, se *"l'Ordine dovrà disporre, dal momento in cui sarà ritenuta esecutiva la sospensione, una propria ed autonoma decisione in ordine alla sospensione cautelare ex art. 53 D. Lgs. 139/2005"*, si evidenzia al riguardo che, ai sensi del 2° comma dell'art. 53 dell'Ordinamento professionale *"La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici"*. Pertanto, nel caso di specie, l'Ordine dovrà aprire un procedimento

disciplinare e sospendere cautelatamente l'iscritto dopo averlo sentito prima della deliberazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 53 del D. Lgs. 139/2005, in modo da garantire il principio del contraddittorio.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.
Francesca Maione

